

Roma, 24.3.2021

*Cara Valentinus,*

desidero sottoporre alla tua cortese e sensibile attenzione una questione di straordinaria importanza ed urgenza che riguarda numerose associazioni e società sportive dilettantistiche la cui attività si svolge, necessariamente, sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali.

Si tratta di associazioni senza fine di lucro, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (Canoa, Canottaggio, Motonautica, Pesca Sportiva, Sci Nautico, Vela,...), iscritte nel Registro Nazionale del CONI ed in possesso di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.

Come è noto, l'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (c.d. "decreto Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha stabilito che, a far data dal 1° gennaio 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali, con qualunque finalità, non può essere inferiore ad euro 2.500,00, mentre, in precedenza, il canone minimo, cosiddetto ricognitorio, era fissato in euro 360,00 annui.

Si tratta di un aumento assai considerevole, che non riguarda solo e semplicemente le imprese commerciali, ma interessa anche le associazioni e società sportive dilettantistiche, che difficilmente potranno sostenere l'entità del nuovo canone, tanto più in un periodo come questo, segnato dalla emergenza epidemiologica in atto da Covid- 19, che ha determinato la paralisi delle attività sportive, con gravissime ripercussioni economiche che stanno mettendo a rischio la sussistenza stessa di tali sodalizi sportivi, molti dei quali ormai sul punto di chiudere.

Peraltro, nella stragrande maggioranza dei casi le associazioni e società sportive dilettantistiche detengono piccole concessioni per campi boe e per impianti a terra, necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero due o tre piccole concessioni (ad esempio, pontile, campo boe, magazzino, verricello) che, sommandosi, raggiungono cifre oggi divenute proibitive per i soggetti che ne sono gravati.

Lo stesso singolo pescatore sportivo, che dispone di una propria concessione per il semplice ormeggio, si trova a dover corrispondere un importo considerevole, cui aggiungere i vari oneri di manutenzione, arrivando a cifre che superano di gran lunga l'importo richiesto per un ormeggio sicuro in un porto turistico.

Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta evidente come l'impatto derivante dall'applicazione di tale disposizione legislativa sia davvero devastante per le associazioni e società sportive dilettantistiche e per le stesse Federazioni sportive nazionali cui tali sodalizi sono affiliati e ciò, naturalmente, non può che produrre, nell'immediato futuro, effetti rovinosi sia sotto il profilo dell'esercizio dell'attività sportiva, sia in termini di risultati sportivi, non solo in ambito nazionale, ma anche e soprattutto nelle manifestazioni internazionali.

Se, infatti, la determinazione di un canone minimo di così rilevante entità appare plausibile ed applicabile nei confronti delle concessioni rilasciate ed asservite ai fini di impresa, non è, di converso, certamente ragionevole ed attuabile con riguardo alle associazioni e società sportive dilettantistiche, che non hanno scopo di lucro, svolgono una rilevante funzione di carattere sociale e si fondano sull'attività volontaristica e non retribuita dei propri soci.

Ed allora, risulta essere davvero inspiegabile la *ratio* sottesa all'articolo 100, comma 4, del d.l. 104/2020, laddove non ha inteso separare, come fino ad oggi è sempre avvenuto, l'attività imprenditoriale, da un lato, dall'attività sportiva e turistico – ricreativa, priva di scopo di lucro, dall'altro.

E ciò specialmente se, nel contesto di una interpretazione assiologica, il suddetto articolo viene posto in relazione con quanto statuito dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, recante nuove disposizioni per la nautica da diporto, che ha riconosciuto espressamente la cosiddetta "nautica sociale", individuandola come effettuata in acque marine ed interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi, con imbarcazioni di misura fino a sei metri.

Peraltro, il comma 2 dello stesso articolo 3 del succitato d.lgs. 160/2020 rimanda ad un emanando Regolamento di attuazione la disciplina della nautica sociale e le eventuali facilitazioni per l'ormeggio delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina.

Ed allora, sarebbe di vitale importanza, ai fini della sussistenza stessa del comparto sportivo legato a bacini marittimi, fluviali e lacuali, intervenire proprio in sede di emanazione del suddetto Regolamento di attuazione – che si auspica la più rapida possibile e nel cui ambito dovranno essere specificate le nuove facilitazioni per la "disciplina della nautica sociale" -, o, in subordine, attraverso un provvedimento legislativo da emanarsi *ad horas*, in maniera tale da prevedere una disposizione specifica che, nel separare nettamente l'attività commerciale e di impresa dalla nautica sociale, svolta senza scopo di lucro, riconosca l'applicazione, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni, di un canone meramente "ricognitorio" di entità ben più modesta rispetto a quanto statuito dall'articolo 100, comma 4, del d.l. 104/2020 e, come tale, facilmente sopportabile da tutti coloro i quali operano per fini esclusivamente sportivi o ricreativi.

Ciò in funzione della valenza sociale, educativa, formativa e salutistica dello sport, nonché della sua peculiarità e specificità, per come riconosciuta dallo stesso Trattato UE di Lisbona.

Del resto, lo stesso legislatore nazionale ha sempre riconosciuto, anche in questa materia, la particolare valenza del settore sportivo e la fondamentale rilevanza delle finalità sociali e di pubblico interesse insite nello svolgimento, senza fini di lucro, delle attività sportive dilettantistiche che fanno capo alle Federazioni sportive nazionali e, pertanto, l'importanza del ruolo rivestito dalle Federazioni sportive nazionali, sia in termini di promozione e sviluppo della disciplina sportiva di riferimento, sia in termini di perseguimento dei migliori risultati sportivi nell'ambito dell'attività agonistica di alto livello.

Un esempio emblematico, a tale riguardo, è costituito, da ultimo, dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che riconosceva un particolare regime agevolativo nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali, con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.

Un'altra questione estremamente delicata è poi quella che concerne l'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 145/2018, che ha stabilito il differimento *ope legis*, fino al 31 gennaio 2033, della durata delle concessioni vigenti in data 30 dicembre 2018.

Molte amministrazioni comunali hanno, tuttavia, inteso disapplicare la norma, decretando mini proroghe delle concessioni ridotte a uno/due anni, e chiedendo, altresì, una nuova istanza di rinnovo da produrre a cura delle concessionarie entro il prossimo aprile/giugno, con la concreta possibilità di azionare gare di affidamento ad evidenza pubblica.

In questo contesto, è sorto un contenzioso in ambito regionale, che procede in ordine sparso e che sarebbe opportuno potesse costituire oggetto di coordinamento tra tutte le Regioni coinvolte.

È evidente, peraltro, che i suddetti sodalizi sportivi non sono in grado di competere con chi chiede il rilascio di una concessione per svolgere attività commerciali ed esiste, pertanto, il rischio concreto che queste associazioni sportive, alla scadenza delle concessioni in essere, debbano cessare la loro attività.

Considerata la funzione sociale svolta – che lo stesso Trattato dell'Unione Europea ritiene meritoria e degna di tutela – e l'assenza di finalità lucrativa delle associazioni e società sportive dilettantistiche – in ciò discriminate rispetto alle imprese che agiscono con fini di lucro – occorrerebbe valutare la possibilità di avviare un'iniziativa, sul piano normativo, che consenta di tutelare l'attività e il futuro di tali sodalizi, che costituiscono un patrimonio prezioso dello sport italiano e che consentono a migliaia di cittadini, soprattutto giovani, di conoscere e praticare lo sport ed i valori educativi in esso insiti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, sono certo che comprenderai le motivazioni e le finalità della presente nota ed è per questo che ti sarei estremamente grato se vorrai valutare al più presto la possibilità di un intervento volto a supportare le Federazioni interessate.

Nel ringraziarti per la cortese attenzione e nel rimanere a tua disposizione per ogni necessità e per eventuali chiarimenti sul piano tecnico, anche attraverso un eventuale incontro con una rappresentanza dei Presidenti federali interessati, ti porgo i miei più cordiali saluti. *rispettivi!*



Giovanni Malagò

---

*Egregia dott.ssa  
Valentina Vezzali  
Sottosegretario alla Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
con delega allo Sport*